

**lavoro? ?? lavoro subordinato? ?? estinzione del rapporto? ?? licenziamento
collettivo? ?? riduzione e criteri di scelta del personale? ?? Corte di Cassazione,
Sez.? L,? Sentenza n.? 203? del? 12/01/2015?**

Applicazione dei criteri di scelta con riferimento all'unità produttiva o ad uno specifico settore
dell'azienda? ?? Ammissibilità? ?? Condizioni? ?? Fattispecie.? Corte di Cassazione,
Sez.? L,? Sentenza n.? 203? del? 12/01/2015?

In tema di licenziamento collettivo per riduzione? ? di personale,? ? qualora il progetto di
ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo ad un'unità produttiva o ad uno specifico
settore dell'azienda,? ? la platea dei lavoratori interessati può essere limitata agli addetti ad un
determinato reparto o settore solo sulla base di oggettive esigenze aziendali,? ? in relazione al
progetto di ristrutturazione aziendale.? ? Tuttavia il datore di lavoro non può limitare la scelta dei
lavoratori da porre in mobilità ai soli dipendenti addetti a tale reparto o settore se essi siano
idonei? ?? per il pregresso svolgimento della propria attività in altri reparti dell'azienda? ??
? ad occupare le posizioni lavorative di colleghi addetti ad altri reparti,? ? con la conseguenza
che non può essere ritenuta legittima la scelta di lavoratori solo perché impiegati nel reparto
operativo soppresso o ridotto,? ? trascurando il possesso di professionalità equivalente a quella
di addetti ad altre realtà organizzative.? ? (In applicazione di tale principio,? ? la S.C.? ? ha
cassato la sentenza di merito? ? che aveva considerato legittimo il licenziamento di alcuni
lavoratori sulla base dell'esclusivo rilievo della loro adibizione al soppresso reparto
manutenzione,? ? senza valutare l'attività pregressa svolta dagli stessi,? ? quali autisti,? ? presso
il reparto trasporti)? ?.

Corte di Cassazione,? ? Sez.? L,? Sentenza n.? 203? del? 12/01/2015?